



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 aprile 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0104(COD)**

**8064/22
ADD 1**

**ENV 339
COMER 41
SAN 216
AGRI 148
MI 276
COMPET 229
CONSOM 86
IND 112
ENT 47
CODEC 472
IA 40**

PROPOSTA

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 6 aprile 2022 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2022) 156 final - Annexes 1 to 3 |
| Oggetto: | ALLEGATI della Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 156 final - Annexes 1 to 3.

All.: COM(2022) 156 final - Annexes 1 to 3



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 5.4.2022
COM(2022) 156 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

**Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

che modifica

**la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999
relativa alle discariche di rifiuti**

{SEC(2022) 169 final} - {SWD(2022) 110 final} - {SWD(2022) 111 final} -
{SWD(2022) 112 final}

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 2010/75/UE è così modificato:

a) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

"Gassificazione, liquefazione o pirolisi di:

- a) carbone;
- b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.";

b) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

1. "2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
- aa) attività di laminazione a freddo con una capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;
- (ab) attività di macchine trafilatrici con una capacità superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora;
- b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 20 kJ per maglio;
- (ba) attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 10 mega-newton (MN) per pressa;
- c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.";

c) è inserito il seguente punto 2.7:

"2.7. Fabbricazione di batterie agli ioni di litio (compreso l'assemblaggio di celle e pacchi di batterie), con una capacità di produzione di 3,5 GWh o più all'anno.";

d) il punto 3.5 è sostituito dal seguente:

"3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con:

- a) una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno; o
- b) una capacità di forno superiore a 4 m³ e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m³.";

e) è inserito il seguente punto 3.6:

"3.6. Estrazione e trattamento (operazioni quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (*upgrading*) dei seguenti minerali non energetici:

- a) minerali industriali, tra cui barite, bentonite, diatomite, feldspato, fluorite, grafite, gesso, caolino, magnesite, perlite, potassa, sale, zolfo e talco;
- b) minerali metalliferi, compresi bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.";

g) il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

"5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio*:

- i) trattamento biologico (come la digestione anaerobica);
- ii) trattamento fisico-chimico;
- iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- iv) trattamento di scorie e ceneri;
- v) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:

- i) trattamento biologico (come la digestione anaerobica);
- ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- iii) trattamento di scorie e ceneri;
- iv) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

* Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).";

h) il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

"6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione), tintura o finitura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.";

i) il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

"6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di sottoprodotti di origine animale con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.";

j) il punto 6.6 è soppresso.

ALLEGATO II

"ALLEGATO I bis

Attività di cui all'articolo 70 bis

1. Allevamento di bovini, suini o pollame in installazioni con 150 o più unità di bestiame adulto (UBA).
2. Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con 150 o più UBA.

L'equivalente approssimativo in UBA si basa su tassi di conversione stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione*.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

ALLEGATO III

"ALLEGATO II

Principi da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di cui all'articolo 15, paragrafo 4

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, rispettano i seguenti principi:

1. Costi

- 1.1. I costi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione o i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi più generali di natura socio-economica.
- 1.2. La valutazione dei costi, che è quantitativa, si avvale di una valutazione qualitativa.
- 1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:
 - a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
 - b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;
 - c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.
- 1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei costi.
- 1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

2. Benefici ambientali

- 2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto dei livelli di emissione o dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili.
- 2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che è quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli inquinanti.

- 2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in considerazione un tasso di sconto applicato a qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per la società nel corso del tempo.
- 2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione dei benefici ambientali.
- 2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali

- 3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione o i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili e i benefici ottenuti grazie a tale rispetto.
- 3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti elementi:
 - a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali;
 - b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero superare i benefici ambientali."